

ORIGINALE

C O M U N E D I B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE D I C O N S I G L I O C O M U N A L E

N. 31

DEL 30/03/2006

=====

O G G E T T O:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI: APPROVAZIONE

=====

Oggi, 30/03/2006 alle ore 21,10 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. VIGIANI Maria Teresa nella sua qualità di Presidente.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

1	FERRI FERRUCCIO	P	12	RUBETTI PAOLO	P
2	PIANTINI GIUSEPPE	P	13	SASSOLI FEDERICO	P
3	NASSINI RENATO	P	14	NORCINI GIANFRANCO	P
4	VIGIANI MARIA TERESA	P	15	CHECCACCI SERENA	P
5	MULINACCI GIUSEPPE	A	16	BENDONI ADOLFO	A
6	DETTI DOMENICO	P	17	VITELLOZZI SANTINO	A
7	POLVERINI SILVANO	P	18	COREZZI MAURO	P
8	LARGHI ALBERTO	P	19	CIAMPELLI CLAUDIA	P
9	SANTINI EMANUELE	P	20	VARRAUD GIAMPIERO	A
10	ZOCCOLA ASCANIO	P	21	BARTOLINI ELISA	A
11	ARDENTI ENZO	P			

risultano presenti n. 16 e assenti n. 5

ASSESSORI ESTERNI presenti: ACCIAI

Scrutatori i Signori: DETTI - ARDENTI - CIAMPELLI

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il dr.ssa Silvia PETRUCCI
assistito da BOSCHI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA NO
ALLEGATI NO

Enunciato l'argomento iscritto al n. 4 dell'o.d.g., il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

**Si posticipa al punto successivo dell'odg poiché manca l'Assessore Giovanni che dovrebbe relazionare sulla proposta deliberativa
Esce dall'aula il Consigliere Ciampelli**

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale opera attivamente per la promozione delle attività motorie e sportive in genere e dell'associazionismo sportivo dilettantistico in particolare affidando, in via preferenziale, agli enti ed associazioni ad esso preposti la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto di predefiniti principi di imparzialità, territorialità, progettualità ed economicità;

CONSIDERATO che attualmente questo Comune dispone dei seguenti impianti sportivi:

A) Impianti sportivi di rilievo comunale:

- Impianto natatorio "Piscina Comunale"- Bibbiena;
- Stadio Comunale "A. Zavagli" con annesso impianto di atletica leggera e campo sportivo sussidiario – Bibbiena;
- Stadio Comunale "E. Zoccola" e campo sportivo sussidiario – Soci;
- Campi da tennis – Bibbiena;

B) Impianti sportivi scolastici:

- Palestre annesse agli edifici scolastici ed in particolare:
- Palestra di viale Michelangelo (Scuola elementare);
- Palestra di viale Turati (Scuola media);
- Palestra di via della Repubblica, Soci (Scuola elementare);

C) Impianti sportivi minori:

- Campo di calcetto - via Castellare – Bibbiena;
- Campo di calcetto – Soci;
- Campo di calcio comunale e campo sportivo sussidiario – Bibbiena Stazione;
- Campo di calcetto – via S. Maria – Bibbiena;
- Campo di calcetto – Partina;
- Campi da tennis – Soci;
- Bocciofila bibbienesese – Bibbiena;
- Bocciodromo – Soci;

CONSIDERATO altresì che con apposita deliberazione la Giunta Comunale provvederà ad aggiornare periodicamente la classificazione e l'elenco degli impianti sportivi di cui sopra, dandone informazione al Consiglio Comunale;

RICHIAMATE:

- La Legge 27 dicembre 2002 n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria per l'anno 2003) ed in particolare l'art. 90, contenente disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica;
- La Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 6, concernente la disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Toscana;

CONSIDERATO che, tra l'altro, la predetta Legge Regionale prevede il conseguente adeguamento di tutte le convenzioni in materia di affidamento di impianti sportivi nel termine di 24 mesi dalla sua entrata in vigore;

RITENUTO quindi di dover disciplinare le modalità di utilizzo e di gestione dei suddetti impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi, secondo quanto disposto dalle succitate Leggi nazionali e regionali in materia;

VISTO l'allegato Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, predisposto in ossequio alla predetta normativa di settore, che in questa sede si intende approvare;

PRESO ATTO del parere positivo espresso in merito dalla 4^a Commissione Consiliare, nella

seduta del 13 febbraio 2006;

ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati rilasciati i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, pareri allegati;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare il Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali di cui questo Ente ha la disponibilità, composto di n. 22 articoli, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il predetto Regolamento si applicherà anche a eventuali e futuri impianti sportivi che dovessero entrare successivamente nella disponibilità di questo Ente, risultanti da specifica deliberazione di Giunta Comunale, la quale provvederà a dare informazione al Consiglio Comunale;
3. di dare atto che il Regolamento approvato entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione, così come recita l'art. 57, comma 4, del vigente Statuto comunale;
4. di demandare al Responsabile del Servizio interessato l'adozione dei necessari atti consequenziali, compreso l'adeguamento delle convenzioni in essere nel termine indicato dalla citata Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 6.

DM/dm

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

CON VOTI:

PRESENTI: N. 15

ASTENUTI N. 0

VOTANTI: N. 15

FAVOREVOLI N.. 13

CONTRARI N. 2 (COREZZI - CHECCACCI)

ESPRESSI PER ALZATA DI MANO



COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio: **SPORT**

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Bibbiena, 24/03/2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Massimo Del Monte

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario, preso atto che la sopra indicata proposta di deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

FAVOREVOLE

Bibbiena, 24/03/2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. M. Bergamaschi

Punto n. 1 C.C. 30/03/06 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: APPROVAZIONE;

Presidente Vigiani: "Buonasera, allora cominciamo il Consiglio Comunale. Passo la parola al Segretario per l'appello. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno. La parola al Sindaco."

Sindaco: "Solo due cose. La prima era una richiesta di documentazione al Comune di Bibbiena, l'aveva chiesta Checcacci in un Consiglio in cui voleva sapere le spese che sostiene il Comune per la causa contro Marino Mercato. Qui ci sono tutti i riferimenti e io glieli consegno. L'altra cosa: volevo dire due parole su un'altra cosa. Come vedete abbiamo qui davanti un po' di rinfresco. Questo è portato dal Segretario Generale a parte per il matrimonio che andrà a comporre entro il 29 di aprile. Si sposano ma la cosa che a noi dispiace più è che ci lascia come direttore generale e come segretario già da lunedì. E quindi volevo ringraziare Silvia per ciò che ha fatto per noi in questo poco tempo perché effettivamente è solo un anno e pochi mesi che abbiamo avuto. Penso che sia la prima anzi no questa è la seconda segretaria femmina ed è importante la funzione che ha portato Silvia da tanto in Casentino prima in altri comuni è poi è venuta nel comune di Bibbiena. Il comune più grande e quindi un buon percorso. Oggi ci lascia perché va al ministero non mi ricordo di cosa. Attività produttive e pensiamo che da lì ci darà sempre una mano per ritrovare anche soluzioni possibili ma in modo particolare la ringraziamo per quello che ha fatto anche in poco tempo ma ha dato un segno importante a questo Comune. La ringraziamo di cuore."

Segretario: "Volevo leggere questa cosa. Gentili Consiglieri, desidero salutare tutti Voi poiché le circostanze hanno reso più celere il mio trasferimento, che era annunciato ma non ancora metabolizzato. Auguro a tutti di proseguire sempre con spirito cittadino e di conservare e anzi, sempre più accentuare, l'impegno nel contribuire al soddisfacimento degli interessi della comunità di Bibbiena. Un saluto grande"

Presidente: "Possiamo passare al primo punto all'ordine del giorno. Ancora non è arrivato l'Assessore Giovannini e do la parola al Sindaco"

Sindaco: "Io sono un po' in difficoltà, dico la verità perché aspettavo Giovannini non so a che punto è arrivato lui. Se volete si può spostare il punto all'ordine del giorno in attesa che arrivi Giovannini."

(Si sposta la discussione del punto all'ordine del giorno)

Presidente Vigiani: "Ritorniamo al primo punto all'ordine del giorno: Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali: approvazione la parola all'Assessore Giovannini"

Assessore Giovannini: "Si praticamente avevamo concordato la volta passata delle modifiche da portare su questo punto. Le modifiche si sono apportate e sono condivise, la volta scorsa erano state lette quelle che veniva la modifica. Va bene? Ora io non starei a rileggere il regolamento."

Checcacci (Gruppo Forza Italia): "No, solamente le modifiche per favore."

Assessore Giovannini: "Erano queste in neretto va bene? Le legge il Presidente?"

Presidente Vigiani: "Allora era stato fatta la proposta di integrare: considerato altresì che con apposita deliberazione la Giunta Comunale provvederà ad aggiornare periodicamente la classificazione e l'elenco degli impianti sportivi di cui sopra. E poi nella parte dispositiva è stato

integrato: risultante da specifiche deliberazioni di Giunta Comunale. Si però io vorrei che fosse detta la motivazione precisa per cui il campo di Partina non compare più come struttura comunale e se, ormai dico tutto, siccome ho trovato un elenco che non è vidimato ma attaccato a una delibera nella quale questo campo è una delle aree possibili da alienare e da farci l'area verde utilizzata impropriamente come campo sportivo ancorché zona esondabile potrebbe essere urbanizzata almeno per metà e messa in sicurezza idraulica. Chiedo se questa è un'ipotesi reale oppure se è una possibilità remota o quali sono i progetti intorno a questa area. Se è già stata fatta una variante urbanistica non lo so insomma."

Assessore Giovannini: "Io posso dire qualcosa di concreto. Posso dire che fintanto che ci sarò io assessore credo che il campo rimanga lì anche perché proprio in questi giorni allo sport, credo che posso dire questo. Tengo a precisare e alzo la voce perché poi si chiude. Tengo a precisare perché proprio stiamo mettendo giù, condiviso con la Giunta abbiamo dato anche il permesso alla Filarmonica Scatolini di Partina di usufruire per altri sei anni, per altri sei anni ripeto quindi ecco perché non so se per la prossima legislatura ci sarò più. Ma volevo dire che almeno per questo periodo, per altri sei anni, tutto quello che comporta l'attività in quel campo che è sempre stata fatta da anni della Filarmonica Scatolini. Pertanto per altri sei anni il terreno è garantito per fare tutto quello che è stato fatto fino a oggi dopodiché faccio un'altra, deduco un'altra cosa che qualora li dovesse essere costruito l'Amministrazione sa bene, se fosse vero che lì ci fosse costruito quantomeno si dovrebbe andare a individuare un'altra area e fare un altro campo sportivo. Credo che a tutt'oggi per come si profilano le cose non ci siamo per primo le risorse e poi la volontà di andare a costruire un altro impianto come quello che è già dotato di illuminazione, di tappeto e di quant'altro. Al momento io posso dare tutte le garanzie del caso che il campo nessuno lo toglie."

Presidente Vigiani: "Ci sono altri interventi? Consigliere Checcacci, per favore ormai ancora un attimo di pazienza."

Checcacci (Gruppo Forza Italia): "Soltanto una motivazione, se la patente me l'avete data a me però la bocca piena ce l'avete tutti questo lo devo dire. Volevo fare solamente una dichiarazione di voto. Noi l'altra volta avevamo chiesto due cose che fosse aggiunto il campo sportivo di Partina o se nella delibera che doveva essere ripresa si poteva dare la competenza al Consiglio invece che alla Giunta. La Segreteria, ho qui davanti il verbale, aveva detto che la richiesta della minoranza poteva anche essere una richiesta legittima però aveva detto che ne l'una ne l'altra cosa sono state tenute in conto quindi noi voteremo contrari."

Assessore Piantini: "..."

Presidente Vigiani: "Si può integrare questa la Giunta dandone informazione al Consiglio Comunale."

Assessore Piantini: "Propongo che ciò che ha riferito l'Assessore Giovannini e collateralmente l'Assessore Piantini da le garanzie che erano state richieste nel senso che su quell'area non verrà costruito perché è un'area vincolata per via del pericolo di esondazione, per quanto riguarda l'altro aspetto pronunciamento Giunta Consiglio Comunale mi sembra che sia venuto fuori la disponibilità. La Giunta l'approva e ne da comunicazione i problemi a questo punto non esistono."

Presidente Vigiani: "La Segreteria sta già provvedendo a scrivere l'integrazione vero? A messo di cui sopra dandone motivazione informazione al Consiglio. Possiamo mettere in votazione? Astenuti, favorevoli, contrari. Due contrari."

Segretario: “Volevo solo dire una cosa, questo per la Commissione pari opportunità. Io con grande forza ho voluto che fosse rivisto il sito perché fosse reso accessibile ai soggetti diversamente abili. A questo sito ho voluto fortemente una persona che ci lavorasse, l’ho ricercata con costi zero per l’Amministrazione, ma l’ho ricercata veramente attraverso telefonate ecc. questa ragazza che è una studentessa universitaria ci ha lavorato domani se la Comunità Montana ce lo consente riusciamo a pubblicare su internet il nuovo sito. Il nuovo sito è praticamente quello viene è stato valicato da appositi validatori che devono attestare che il sito è accessibile ai diversamente abili e siamo i primi in casentino. Questo ve lo volevo dire lo volevo portarlo avanti e fortunatamente sono arrivata proprio a pelo però l’ho voluto fortemente. Può darsi che il sito poi debba essere rivisto in alcuni aspetti perché comunque ci potrà essere integrato, però quello che conta è che questo nostro sito è accessibile ai soggetti diversamente abili peraltro in attuazione a una direttiva comunitaria che è stata recepita da un decreto a cui tutte le pubbliche amministrazioni devono conformarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore.”

Presidente Vigiani: “Questa è una buona notizia per concludere, un minuto. Un attimo per favore mi ha chiesto la parola Nassini che vuole fare una comunicazione e poi vorrei che il consigliere Norcini mi comunicasse per favore il nominativo di quella persona che farà parte di quella commissione. Ascanio Zoccola? Allora va bene.”

21105/06
Mogata) alla deliberazione N. 31 del 30-03-06

Comune di Bibbiena

Publicato dal di 21. APR. 2006
al di 21/05/06 all'Albo
Pretorio Comunale.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. S. ...



Bibbiena, il 22/05/06

REPERTORIO N. 729

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

INDICE

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Riferimenti normativi ed oggetto
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Individuazione degli impianti
- Art. 5 Fattispecie di attività sportiva
- Art. 6 Forme di gestione
- Art. 7 Affidamento in gestione degli Impianti sportivi di rilievo comunale
- Art. 8 Affidamento in gestione degli Impianti sportivi scolastici
- Art. 9 Affidamento in gestione degli Impianti sportivi "minori"
- Art. 10 Responsabile del procedimento
- Art. 11 Criteri di assegnazione
- Art. 12 Norme generali sulla vigilanza
- Art. 13 Accesso agli impianti
- Art. 14 Sospensione delle concessioni
- Art. 15 Funzionamento degli impianti
- Art. 16 Orari e tariffe
- Art. 17 Responsabilità dei gestori
- Art. 18 Revoca assegnazione impianti
- Art. 19 Revoca accesso agli impianti
- Art. 20 Utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi per attività sportive ed extra sportive
- Art. 21 Contributi per la promozione dello sport
- Art. 22 Entrata in vigore

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. _____ del _____

Entrato in vigore il ___ / ___ / _____

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:
- a) per impianto sportivo, il complesso destinato alla pratica di una o più attività sportive;
 - b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, didattico o rieducativo;
 - c) per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con cui il Comune concede l'utilizzo di un impianto sportivo o la sua gestione a terzi;
 - d) per concessione, il provvedimento con cui il Comune concede ad un soggetto l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività previste ed autorizzate nello stesso;
 - e) per convenzione, l'atto che regola i modi, forme e rapporti tra il Comune ed il gestore;
 - f) per tariffe, le somme che devono essere versate al Comune o al gestore dell'impianto da chi utilizza l'impianto stesso.

Art. 2
Riferimenti normativi ed oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 90 comma 25 della L. 27/12/2002 n. 289 (Finanziaria per l'anno 2003) e dalla Legge Regione Toscana n. 6 del 03/01/2005.

Art. 3
Finalità

1. L'Amministrazione Comunale intende promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico affidando, in via preferenziale, agli enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva) la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei principi di imparzialità, territorialità, progettualità ed economicità.

2. Le Associazioni o Enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto del libero accesso agli impianti e delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici.

3. Gli impianti sportivi comunali nonché quelli acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.

4. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva e le federazioni sportive nazionali collaborano con l'Amministrazione comunale nella promozione delle pratica sportiva e nella valorizzazione degli impianti sportivi stessi.

Art. 4
Individuazione degli impianti

1. Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi vengono classificati come segue:

A) Impianti sportivi di rilievo comunale:

- Impianto natatorio "Piscina Comunale"- Bibbiena;
- Stadio Comunale "A. Zavagli" con annesso impianto di atletica leggera e campo sportivo sussidiario – Bibbiena;
- Stadio Comunale "E. Zoccola" e campo sportivo sussidiario – Soci;
- Campi da tennis – Bibbiena;

B) Impianti sportivi scolastici:

- Palestre annessi agli edifici scolastici ed in particolare:
- Palestra di viale Michelangelo (Scuola elementare);
- Palestra di viale Turati (Scuola media);
- Palestra di via della Repubblica, Soci (Scuola elementare);

C) Impianti sportivi minori:

- Campo di calcetto - via Castellare – Bibbiena;
- Campo di calcetto – Soci;
- Campo di calcio comunale e campo sportivo sussidiario – Bibbiena Stazione;
- Campo di calcetto – via S. Maria – Bibbiena;
- Campo di calcetto – Partina;
- Campi da tennis – Soci;
- Bocciofila bibbienesi – Bibbiena;
- Bocciodromo – Soci.

2. Con apposita deliberazione la Giunta Comunale provvede ad aggiornare periodicamente la classificazione e l'elenco degli impianti sportivi di cui al comma 1 del presente articolo, dandone informazione al Consiglio Comunale.

Art. 5

Fattispecie di attività sportiva

1. Gli impianti sportivi comunali, di cui al precedente articolo, sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, didattiche, ricreative e sociali di interesse pubblico.

2. Il Comune, anche attraverso la collaborazione e progettualità dei soggetti gestori, persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria, mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

3. E' considerata di pubblico interesse l'attività sportiva:

- amatoriale e dilettantistica rivolta a tutta la cittadinanza,
- formativa, ricreativa, sociale, motoria e didattica rivolta, principalmente, a soggetti diversamente abili, anziani e giovani,
- agonistica a qualsiasi livello, con campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati o promossi da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

Art. 6
Forme di gestione

1. Gli impianti di cui al precedente art. 4 possono essere gestiti nei seguenti modi:
- a) direttamente dal Comune;
 - b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché ad enti di promozione sportiva, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione come previsto dal presente Regolamento;
 - c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), aventi comunque sede nel Comune di Bibbiena, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui all'art. 7 e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

Art. 7
Affidamento in gestione degli Impianti sportivi di rilievo comunale

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale, ferme restando le altre modalità indicate all'art. 6, è riservato alle Federazioni sportive, agli Enti di promozione sportiva, alle società sportive dilettantistiche, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare. Detto affidamento è soggetto alla procedura selettiva di evidenza pubblica di cui al successivo comma 3.

2. L'affidamento in gestione da soggetti diversi a quelli di cui al precedente comma, aventi comunque sede nel Comune di Bibbiena, potrà avvenire direttamente a trattativa privata, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione come di seguito illustrate per i soggetti di cui al comma precedente e, comunque, nel rispetto dei principi espressi all'art. 3, co. 1 della L.R. 3/1/2005, n° 6 e del successivo art. 11.

3. La scelta dell'affidatario, fra i soggetti di cui al precedente comma 1, si effettua attraverso una procedura di evidenza pubblica con il seguente iter:

- La Giunta Comunale esprime, con propria deliberazione la volontà di procedere all'affidamento in gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale; gli elementi essenziali che dovranno regolare e disciplinare il rapporto concessorio, ivi compresa la determinazione del canone minimo che intende percepire; i criteri di valutazione delle proposte gestionali, con l'attribuzione dei pesi relativi agli elementi espressamente previsti nel Bando di selezione.
- La deliberazione e l'Avviso Pubblico sono pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.
- Il Bando dovrà indicare il termine di presentazione delle domande di partecipazione con allegato progetto gestionale che consenta la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione. Detto progetto dovrà altresì contenere il curriculum del soggetto richiedente, la descrizione delle attività da svolgere negli impianti sportivi dei quali si richiede la gestione, il numero dei soggetti coinvolti nell'attività sportiva, con particolare riferimento agli elementi giovanili o dei diversamente abili e degli anziani. Il richiedente dovrà garantire l'apertura dell'impianto a tutti i cittadini, nonché l'imparzialità nell'accesso di altre associazioni sportive.

4. La scelta del concessionario deve essere effettuata seguendo la procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 157/95 e ss.mm., tenendo conto comunque in ordine di priorità dei criteri stabiliti al successivo art. 12.

5. La durata massima dell'affidamento in gestione non può, in ogni caso, superare il termine di anni venti.

6. Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura, la custodia e gli eventuali allestimenti, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria.

7. Il concessionario dovrà prevedere, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto, l'accesso allo stesso da parte degli istituti scolastici con sede nel Comune di Bibbiena, che lo richiedano per lo svolgimento dell'attività didattica.

8. Al concessionario spetta:

- a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte di coloro cui viene fatta l'assegnazione in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
- b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati alle "assegnazioni comunali" con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;
- c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;

9. Il concessionario potrà, nel corso della gestione, richiedere al Comune l'autorizzazione per lo svolgimento di attività di carattere ludico-ricreativo compatibili con l'attività principale. Qualora quella attività abbia carattere continuativo o comunque ricorrente e finanche con biglietti d'ingresso a pagamento, dovrà essere autorizzata dal Comune previa verifica delle redditività dell'iniziativa che potrà eventualmente comportare una rideterminazione dei rapporti di ordine economico tra il Comune ed il soggetto concessionario.

10. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi saranno concordate con il Comune. Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.

Art. 8

Affidamento in gestione di impianti sportivi scolastici

1. Per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi scolastici, da espletarsi solo ed in quanto compatibile con le esigenze e l'attività didattica degli istituti scolastici annessi, si applicano le stesse regole di cui al successivo art. 9.

Art. 9

Affidamento in gestione di impianti sportivi "minori"

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi "minori" è effettuata attraverso apposita trattativa privata tra il Comune e le Associazioni che hanno sede nella frazione interessata nel rispetto dei principi espressi all'art. 3, co. 1 della L.R. 3/1/2005, n° 6 e del successivo art. 11.

2. Anche la valutazione dovrà comunque avvenire in ottemperanza ai criteri stabiliti dal citato articolo 11.

Art. 10
Responsabile del procedimento

1. Alla programmazione, al controllo e all'affidamento in gestione di tutti gli impianti sportivi comunali, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali, per le attività di avviamento, per gli allenamenti o per l' utilizzo libero, provvederanno i competenti Servizi ed Uffici comunali, in collaborazione con gli Assessorati allo Sport e Lavori Pubblici.

2. L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici, nelle giornate e negli orari liberi da esigenze delle scuole è determinato anch'esso sulla base delle norme di cui alle Leggi n.517/1977 e 23/1996 e alle convenzioni sottoscritte con le istituzioni scolastiche.

3. L'uso degli impianti sportivi comunali sarà regolato da una convenzione soggetta a tutte le norme che regolano questa materia, anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.

4. La convenzione consentirà di esercitare esclusivamente le attività sportive in essa indicate.

Art. 11
Criteri di assegnazione

1. Negli affidamenti di cui agli artt. 7, 8, 9 si dovrà tenere conto dei seguenti criteri:
- esperienza nelle discipline sportive cui è destinato l'impianto;
 - esperienza nella gestione di impianti simili per tipologia e dimensioni;
 - radicamento nel territorio comunale;
 - esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
 - qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
 - diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;
 - affidabilità economica;
 - presentazione di un adeguato progetto tecnico di gestione dell'impianto;
 - compatibilità del progetto e delle iniziative con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto, oggetto dell'affidamento;
 - valutazione della convenienza economica dell'offerta.

Art. 12
Norme generali sulla vigilanza

1. Il gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto e al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento, così come a farle rispettare da terzi e ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto stesso o all'attività che vi si svolge.

2. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e delle pertinenze, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui gestori.

3. Il gestore sarà responsabile nei confronti del Comune (e terzi) per danni causati da incendi, scoppi e qualsiasi altra causa, ai beni dati in uso. Il gestore è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali rischi sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R.C. per responsabilità civile verso terzi. Copia di tali contratti di polizze assicurative sottoscritte a cura del gestore dovranno essere trasmesse al Comune, a richiesta di quest'ultimo.

4. La Società di gestione, con la firma relativa della convenzione, si assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di pubblici spettacoli.

5. La stessa Società entro il 30 aprile di ogni anno presenterà apposito rendiconto di gestione che dovrà evidenziare le entrate e le uscite dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente.

Art. 13

Accesso agli impianti

1. L'accesso agli impianti sportivi è riservato, in via prioritaria, alle società ed associazioni sportive, alle scuole e istituti scolastici e loro gruppo sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente costituiti aventi sede sociale nel Comune di Bibbiena.

2. Gli impianti potranno anche essere concessi in uso occasionale ad associazioni e gruppi non aventi sede a Bibbiena, solo per richieste occasionali o manifestazioni sportive organizzate e riconosciute dagli enti sportivi competenti.

3. E' facoltà del Comune determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili, destinata a proprie iniziative e/o manifestazioni o dalla stessa patrocinate, che, se non diversamente stabilito, si individuano in numero di 10.

4. Per accedere agli impianti occorre inoltrare richiesta al Gestore dell'impianto come definito in conformità al presente Regolamento e riceverne regolare autorizzazione.

Art. 14

Sospensione delle concessioni

1. La validità delle convenzioni degli impianti sportivi, nel caso in cui ciò si rendesse necessario, può essere sospesa:

- dalla Giunta Comunale, per autorizzare il temporaneo svolgimento di particolari e straordinarie manifestazioni sportive e non
- dal Responsabile del Servizio per ragioni tecniche contingenti e/o di manutenzione degli impianti sportivi stessi, con tempestiva comunicazione, (ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni); la sospensione può essere disposta inoltre se gli impianti stessi non siano agibili, per avverse condizioni climatiche o per causa di forza maggiore.

2. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai gestori, né dal Comune.

Art. 15

Funzionamento degli Impianti

1. Il funzionamento degli impianti viene stabilito dal gestore, tenuto conto dell'evasione delle richieste delle società utenti e di quelle, eventuali, del Comune.

Art. 16 **Orari e tariffe**

1. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi, così come le tariffe, saranno concordati tra il Comune e i gestori.

2. L'accesso ai citati impianti è subordinato al pagamento delle tariffe previste per l'uso degli impianti stessi.

Art. 17 **Responsabilità dei gestori**

1. I soggetti cui viene consentito l'accesso agli impianti sono responsabili di quanto avviene nelle ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti sportivi persone e atleti appartenenti alle singole società o gruppi sportivi con gli stessi collegati. La responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone.

2. I predetti soggetti sono responsabili altresì dell'ingresso di estranei negli impianti, salvo che ciò si sia verificato per cause di forze maggiori indipendenti dalla propria volontà. Tale responsabilità non viene meno neppure nei casi in cui sia eventualmente presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica. Nei casi in cui le società sportive organizzano manifestazioni sportive con presenza di pubblico, devono osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

3. L'assunzione di responsabilità deve avvenire formalmente da parte del legale rappresentante dei soggetti di cui sopra. Il Comune ha diritto di rivalsa nei confronti dei gestori per danni arrecati agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi. In caso di inerzia al ripristino delle cose deteriorate, provvederà, direttamente il Comune, previa formale diffida rivalendosi successivamente sul contributo annuale eventualmente stabilito a favore della società oppure nelle altre forme previste dalla legge, fino alla completa copertura del danno.

Art. 18 **Revoca assegnazione impianti**

1. La revoca dell'assegnazione in gestione degli impianti potrà essere disposta dalla Giunta Comunale anche per gravi violazioni dell'accordo sottoscritto tra le parti.

2. Per gli impianti affidati in gestione valgono le disposizioni contenute nelle relative convenzioni.

3. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la convenzione per motivi di pubblico interesse senza che il gestore possa eccepire o qualora pretendere alcunché a qualsiasi titolo.

Art. 19

Revoca accesso agli impianti

1. La revoca dell'accesso agli impianti può essere disposta dal Responsabile del Servizio, una volta accertato quanto segue:

- violazione degli accordi sottoscritti in sede di autorizzazione all'uso degli impianti;
- svolgimento di attività sportive non autorizzate;
- sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico.

2. In caso di ripetute violazioni delle regole del presente Regolamento, dopo apposita diffida con raccomandata R/R, scatterà a sua volta la revoca di cui sopra.

Art. 20

Utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi per attività sportive ed extra sportive

1. Gli impianti sportivi, a prescindere dalle forme di gestione illustrate negli articoli precedenti, possono essere concessi dal gestore per iniziative sportive occasionali a società, associazioni o gruppi sportivi, anche non aventi sede a Bibbiena. Lo stesso gestore dovrà in tal caso vigilare sul corretto uso degli impianti e rimane l'unico responsabile degli stessi nei confronti del Comune.

2. Nel caso di iniziative sportive di lungo respiro o comunque con calendario stagionale di eventi, sarà la Giunta Comunale a decidere in merito.

Art. 21

Contributi per la promozione dello sport

1. Il Comune sostiene l'attività di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, aventi sede nel Comune di Bibbiena oltre che federazioni sportive nazionali. Il Comune, compatibilmente con la propria situazione economico finanziaria di bilancio, può prevedere l'erogazione di contributi annuali per la promozione e la diffusione dello sport ai soggetti di cui sopra.

2. Per la concessione di tali contributi dovranno costituire elementi di valutazione delle relative richieste i seguenti requisiti:

- a) attività svolta (in modo particolare quella didattica e giovanile, opportunamente documentata, anche con riferimento all'anno precedente);
- b) radicamento nel territorio comunale;
- c) esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
- d) progettualità e diffusione della pratica e della cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
- e) qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
- f) diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili.

Art. 22


Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore l'undicesimo giorno successivo alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, in ordine alla gestione di impianti sportivi, vale la vigente legislazione in materia.

Approvato _____ alla deliberazione N. 31 del 30-03-06

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. S. ...



COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

INDICE

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Riferimenti normativi ed oggetto
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Individuazione degli impianti
- Art. 5 Fattispecie di attività sportiva
- Art. 6 Forme di gestione
- Art. 7 Affidamento in gestione degli Impianti sportivi di rilievo comunale
- Art. 8 Affidamento in gestione degli Impianti sportivi scolastici
- Art. 9 Affidamento in gestione degli Impianti sportivi "minori"
- Art. 10 Responsabile del procedimento
- Art. 11 Criteri di assegnazione
- Art. 12 Norme generali sulla vigilanza
- Art. 13 Accesso agli impianti
- Art. 14 Sospensione delle concessioni
- Art. 15 Funzionamento degli impianti
- Art. 16 Orari e tariffe
- Art. 17 Responsabilità dei gestori
- Art. 18 Revoca assegnazione impianti
- Art. 19 Revoca accesso agli impianti
- Art. 20 Utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi per attività sportive ed extra sportive
- Art. 21 Contributi per la promozione dello sport
- Art. 22 Entrata in vigore

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. _____ del _____

Entrato in vigore il ___ / ___ / _____

Art. 1 **Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:
- a) per impianto sportivo, il complesso destinato alla pratica di una o più attività sportive;
 - b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, didattico o rieducativo;
 - c) per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con cui il Comune concede l'utilizzo di un impianto sportivo o la sua gestione a terzi;
 - d) per concessione, il provvedimento con cui il Comune concede ad un soggetto l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività previste ed autorizzate nello stesso;
 - e) per convenzione, l'atto che regola i modi, forme e rapporti tra il Comune ed il gestore;
 - f) per tariffe, le somme che devono essere versate al Comune o al gestore dell'impianto da chi utilizza l'impianto stesso.

Art. 2 **Riferimenti normativi ed oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 90 comma 25 della L. 27/12/2002 n. 289 (Finanziaria per l'anno 2003) e dalla Legge Regione Toscana n. 6 del 03/01/2005.

Art. 3 **Finalità**

1. L'Amministrazione Comunale intende promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico affidando, in via preferenziale, agli enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva) la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei principi di imparzialità, territorialità, progettualità ed economicità.

2. Le Associazioni o Enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto del libero accesso agli impianti e delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici.

3. Gli impianti sportivi comunali nonché quelli acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.

4. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva e le federazioni sportive nazionali collaborano con l'Amministrazione comunale nella promozione delle pratica sportiva e nella valorizzazione degli impianti sportivi stessi.

Art. 4 **Individuazione degli impianti**

1. Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi vengono classificati come segue:

A) Impianti sportivi di rilievo comunale:

- Impianto natatorio "Piscina Comunale"- Bibbiena;
- Stadio Comunale "A. Zavagli" con annesso impianto di atletica leggera e campo sportivo sussidiario – Bibbiena;
- Stadio Comunale "E. Zoccola" e campo sportivo sussidiario – Soci;
- Campi da tennis – Bibbiena;

B) Impianti sportivi scolastici:


- Palestre annesse agli edifici scolastici ed in particolare:
- Palestra di viale Michelangelo (Scuola elementare);
- Palestra di viale Turati (Scuola media);
- Palestra di via della Repubblica, Soci (Scuola elementare);

C) Impianti sportivi minori:

- Campo di calcetto - via Castellare – Bibbiena;
- Campo di calcetto – Soci;
- Campo di calcio comunale e campo sportivo sussidiario – Bibbiena Stazione;
- Campo di calcetto – via S. Maria – Bibbiena;
- Campo di calcetto – Partina;
- Campi da tennis – Soci;
- Bocciofila bibbienesese – Bibbiena;
- Bocciodromo – Soci.

2. Con apposita deliberazione la Giunta Comunale provvede ad aggiornare periodicamente la classificazione e l'elenco degli impianti sportivi di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5 Fattispecie di attività sportiva



1. Gli impianti sportivi comunali, di cui al precedente articolo, sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, didattiche, ricreative e sociali di interesse pubblico.

2. Il Comune, anche attraverso la collaborazione e progettualità dei soggetti gestori, persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria, mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

3. E' considerata di pubblico interesse l'attività sportiva:

- amatoriale e dilettantistica rivolta a tutta la cittadinanza,
- formativa, ricreativa, sociale, motoria e didattica rivolta, principalmente, a soggetti diversamente abili, anziani e giovani,
- agonistica a qualsiasi livello, con campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati o promossi da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

Art. 6
Forme di gestione

1. Gli impianti di cui al precedente art. 4 possono essere gestiti nei seguenti modi:
- a) direttamente dal Comune;
 - b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché ad enti di promozione sportiva, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione come previsto dal presente Regolamento;
 - c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), aventi comunque sede nel Comune di Bibbiena, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui all'art. 7 e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

Art. 7
Affidamento in gestione degli Impianti sportivi di rilievo comunale

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale, ferme restando le altre modalità indicate all'art. 6, è riservato alle Federazioni sportive, agli Enti di promozione sportiva, alle società sportive dilettantistiche, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare. Detto affidamento è soggetto alla procedura selettiva di evidenza pubblica di cui al successivo comma 3.

2. L'affidamento in gestione da soggetti diversi a quelli di cui al precedente comma, aventi comunque sede nel Comune di Bibbiena, potrà avvenire direttamente a trattativa privata, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione come di seguito illustrate per i soggetti di cui al comma precedente e, comunque, nel rispetto dei principi espressi all'art. 3, co. 1 della L.R. 3/1/2005, n° 6 e del successivo art. 11.

3. La scelta dell'affidatario, fra i soggetti di cui al precedente comma 1, si effettua attraverso una procedura di evidenza pubblica con il seguente iter:

- La Giunta Comunale esprime, con propria deliberazione la volontà di procedere all'affidamento in gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale; gli elementi essenziali che dovranno regolare e disciplinare il rapporto concessorio, ivi compresa la determinazione del canone minimo che intende percepire; i criteri di valutazione delle proposte gestionali, con l'attribuzione dei pesi relativi agli elementi espressamente previsti nel Bando di selezione.
- La deliberazione e l'Avviso Pubblico sono pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.
- Il Bando dovrà indicare il termine di presentazione delle domande di partecipazione con allegato progetto gestionale che consenta la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione. Detto progetto dovrà altresì contenere il curriculum del soggetto richiedente, la descrizione delle attività da svolgere negli impianti sportivi dei quali si richiede la gestione, il numero dei soggetti coinvolti nell'attività sportiva, con particolare riferimento agli elementi giovanili o dei diversamente abili e degli anziani. Il richiedente dovrà garantire l'apertura dell'impianto a tutti i cittadini, nonché l'imparzialità nell'accesso di altre associazioni sportive.

4. La scelta del concessionario deve essere effettuata seguendo la procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 157/95 e ss.mm., tenendo conto comunque in ordine di priorità dei criteri stabiliti al successivo art. 12.

5. La durata massima dell'affidamento in gestione non può, in ogni caso, superare il termine di anni venti.

6. Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura, la custodia e gli eventuali allestimenti, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria.

7. Il concessionario dovrà prevedere, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto, l'accesso allo stesso da parte degli istituti scolastici con sede nel Comune di Bibbiena, che lo richiedano per lo svolgimento dell'attività didattica.

8. Al concessionario spetta:

- a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte di coloro cui viene fatta l'assegnazione in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
- b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati alle "assegnazioni comunali" con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;
- c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;

9. Il concessionario potrà, nel corso della gestione, richiedere al Comune l'autorizzazione per lo svolgimento di attività di carattere ludico-ricreativo compatibili con l'attività principale. Qualora quella attività abbia carattere continuativo o comunque ricorrente e finanche con biglietti d'ingresso a pagamento, dovrà essere autorizzata dal Comune previa verifica delle redditività dell'iniziativa che potrà eventualmente comportare una rideterminazione dei rapporti di ordine economico tra il Comune ed il soggetto concessionario.

10. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi saranno concordate con il Comune. Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.

Art. 8

Affidamento in gestione di impianti sportivi scolastici

1. Per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi scolastici, da espletarsi solo ed in quanto compatibile con le esigenze e l'attività didattica degli istituti scolastici annessi, si applicano le stesse regole di cui al successivo art. 9.

Art. 9

Affidamento in gestione di impianti sportivi "minori"

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi "minori" è effettuata attraverso apposita trattativa privata tra il Comune e le Associazioni che hanno sede nella frazione interessata nel rispetto dei principi espressi all'art. 3, co. 1 della L.R. 3/1/2005, n° 6 e del successivo art. 11.

2. Anche la valutazione dovrà comunque avvenire in ottemperanza ai criteri stabiliti dal citato articolo 11.

Art. 10

Responsabile del procedimento

1. Alla programmazione, al controllo e all'affidamento in gestione di tutti gli impianti sportivi comunali, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali, per le attività di avviamento, per gli allenamenti o per l' utilizzo libero, provvederanno i competenti Servizi ed Uffici comunali, in collaborazione con gli Assessorati allo Sport e Lavori Pubblici.

2. L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici, nelle giornate e negli orari liberi da esigenze delle scuole è determinato anch'esso sulla base delle norme di cui alle Leggi n.517/1977 e 23/1996 e alle convenzioni sottoscritte con le istituzioni scolastiche.

3. L'uso degli impianti sportivi comunali sarà regolato da una convenzione soggetta a tutte le norme che regolano questa materia, anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.

4. La convenzione consentirà di esercitare esclusivamente le attività sportive in essa indicate.

Art. 11 **Criteri di assegnazione**

1. Negli affidamenti di cui agli artt. 7, 8, 9 si dovrà tenere conto dei seguenti criteri:
- esperienza nelle discipline sportive cui è destinato l'impianto;
 - esperienza nella gestione di impianti simili per tipologia e dimensioni;
 - radicamento nel territorio comunale;
 - esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
 - qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
 - diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;
 - affidabilità economica;
 - presentazione di un adeguato progetto tecnico di gestione dell'impianto;
 - compatibilità del progetto e delle iniziative con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto, oggetto dell'affidamento;
 - valutazione della convenienza economica dell'offerta.

Art. 12 **Norme generali sulla vigilanza**

1. Il gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto e al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento, così come a farle rispettare da terzi e ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto stesso o all'attività che vi si svolge.

2. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e delle pertinenze, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui gestori.

3. Il gestore sarà responsabile nei confronti del Comune (e terzi) per danni causati da incendi, scoppi e qualsiasi altra causa, ai beni dati in uso. Il gestore è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali rischi sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza

assicurativa R.C. per responsabilità civile verso terzi. Copia di tali contratti di polizze assicurative sottoscritte a cura del gestore dovranno essere trasmesse al Comune, a richiesta di quest'ultimo.

4. La Società di gestione, con la firma relativa della convenzione, si assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di pubblici spettacoli.

5. La stessa Società entro il 30 aprile di ogni anno presenterà apposito rendiconto di gestione che dovrà evidenziare le entrate e le uscite dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente.

Art. 13

Accesso agli impianti

1. L'accesso agli impianti sportivi è riservato, in via prioritaria, alle società ed associazioni sportive, alle scuole e istituti scolastici e loro gruppo sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente costituiti aventi sede sociale nel Comune di Bibbiena.

2. Gli impianti potranno anche essere concessi in uso occasionale ad associazioni e gruppi non aventi sede a Bibbiena, solo per richieste occasionali o manifestazioni sportive organizzate e riconosciute dagli enti sportivi competenti.

3. E' facoltà del Comune determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili, destinata a proprie iniziative e/o manifestazioni o dalla stessa patrocinata, che, se non diversamente stabilito, si individuano in numero di 10.

4. Per accedere agli impianti occorre inoltrare richiesta al Gestore dell'impianto come definito in conformità al presente Regolamento e riceverne regolare autorizzazione.

Art. 14

Sospensione delle concessioni

1. La validità delle convenzioni degli impianti sportivi, nel caso in cui ciò si rendesse necessario, può essere sospesa:

- dalla Giunta Comunale, per autorizzare il temporaneo svolgimento di particolari e straordinarie manifestazioni sportive e non
- dal Responsabile del Servizio per ragioni tecniche contingenti e/o di manutenzione degli impianti sportivi stessi, con tempestiva comunicazione, (ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni); la sospensione può essere disposta inoltre se gli impianti stessi non siano agibili, per avverse condizioni climatiche o per causa di forza maggiore.

2. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai gestori, né dal Comune.

Art. 15

Funzionamento degli Impianti

1. Il funzionamento degli impianti viene stabilito dal gestore, tenuto conto dell'evasione delle richieste delle società utenti e di quelle, eventuali, del Comune.

Art. 16

Orari e tariffe

1. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi, così come le tariffe, saranno concordati tra il Comune e i gestori.
2. L'accesso ai citati impianti è subordinato al pagamento delle tariffe previste per l'uso degli impianti stessi.

Art. 17

Responsabilità dei gestori

1. I soggetti cui viene consentito l'accesso agli impianti sono responsabili di quanto avviene nelle ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti sportivi persone e atleti appartenenti alle singole società o gruppi sportivi con gli stessi collegati. La responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone.

2. I predetti soggetti sono responsabili altresì dell'ingresso di estranei negli impianti, salvo che ciò si sia verificato per cause di forze maggiori indipendenti dalla propria volontà. Tale responsabilità non viene meno neppure nei casi in cui sia eventualmente presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica. Nei casi in cui le società sportive organizzano manifestazioni sportive con presenza di pubblico, devono osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

3. L'assunzione di responsabilità deve avvenire formalmente da parte del legale rappresentante dei soggetti di cui sopra. Il Comune ha diritto di rivalsa nei confronti dei gestori per danni arrecati agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi. In caso di inerzia al ripristino delle cose deteriorate, provvederà, direttamente il Comune, previa formale diffida rivalendosi successivamente sul contributo annuale eventualmente stabilito a favore della società oppure nelle altre forme previste dalla legge, fino alla completa copertura del danno.

Art. 18

Revoca assegnazione impianti

1. La revoca dell'assegnazione in gestione degli impianti potrà essere disposta dalla Giunta Comunale anche per gravi violazioni dell'accordo sottoscritto tra le parti.

2. Per gli impianti affidati in gestione valgono le disposizioni contenute nelle relative convenzioni.

3. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la convenzione per motivi di pubblico interesse senza che il gestore possa eccepire o qualora pretendere alcunché a qualsiasi titolo.

Art. 19

Revoca accesso agli impianti

1. La revoca dell'accesso agli impianti può essere disposta dal Responsabile del Servizio, una volta accertato quanto segue:

- violazione degli accordi sottoscritti in sede di autorizzazione all'uso degli impianti;
- svolgimento di attività sportive non autorizzate;

• sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico.

2. In caso di ripetute violazioni delle regole del presente Regolamento, dopo apposita diffida con raccomandata R/R, scatterà a sua volta la revoca di cui sopra.

Art. 20

Utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi per attività sportive ed extra sportive

1. Gli impianti sportivi, a prescindere dalle forme di gestione illustrate negli articoli precedenti, possono essere concessi dal gestore per iniziative sportive occasionali a società, associazioni o gruppi sportivi, anche non aventi sede a Bibbiena. Lo stesso gestore dovrà in tal caso vigilare sul corretto uso degli impianti e rimane l'unico responsabile degli stessi nei confronti del Comune.

2. Nel caso di iniziative sportive di lungo respiro o comunque con calendario stagionale di eventi, sarà la Giunta Comunale a decidere in merito.

Art. 21

Contributi per la promozione dello sport

1. Il Comune sostiene l'attività di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, aventi sede nel Comune di Bibbiena oltre che federazioni sportive nazionali. Il Comune, compatibilmente con la propria situazione economico finanziaria di bilancio, può prevedere l'erogazione di contributi annuali per la promozione e la diffusione dello sport ai soggetti di cui sopra.

2. Per la concessione di tali contributi dovranno costituire elementi di valutazione delle relative richieste i seguenti requisiti:

- a) attività svolta (in modo particolare quella didattica e giovanile, opportunamente documentata, anche con riferimento all'anno precedente);
- b) radicamento nel territorio comunale;
- c) esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
- d) progettualità e diffusione della pratica e della cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
- e) qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
- f) diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili.

Art. 22

Entrata in vigore


1. Il presente Regolamento entra in vigore l'undicesimo giorno successivo alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, in ordine alla gestione di impianti sportivi, vale la vigente legislazione in materia.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: APPROVAZIONE

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
M.T. VIGIANI



IL SEGRETARIO
S. PETRUCCI




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio il 10 APR. 2006 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

N. 677 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 10 APR. 2006

IL MESSO
L. Boschi




CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 10 APR. 2006 al 25 APR. 2006 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li' 26 APR. 2006

IL MESSO



N. 677 Reg. Pubbl.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

M. DEL MONTE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva, ai sensi dello:

- Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il 21 APR. 2006
(dopo il decimo giorno di pubblicazione).

Li' 21 APR. 2006

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

M. DEL MONTE

